



# COMUNE di CIRO'

Provincia di Crotona

**ORIGINALE**

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N°28/2008 del Reg. Data 16/05/2008

**OGGETTO: Approvazione Regolamento Comunale per la definizione agevolata dei Tributi propri;**

L'anno duemilaotto, addì sedici del mese di maggio alle ore 18,40 in CIRO' nella solita sala delle adunanze consiliari.

Convocato per determinazione dal Presidente del Consiglio come da avvisi scritti in data 07/05/2008 notificati in tempo utile al domicilio di ciascun consigliere ed agli altri organi preposti dalla legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica sessione straordinaria, di prima convocazione.

Risultano Presenti i Sigg.:

**SINDACO - CARUSO MARIO      PRESENTE**

### consiglieri

COGNOME E NOME      PRES. ASS.

1) PALETTA FRANCESCO	X	
2) DE FINE FRANCESCO		X
3) LETTIERI RAFFAELE		X
4) ROMANO MARIO	X	
5) MAZZIOTTI GIUSEPPE	X	
6) NIGRO DOMENICO	X	
7) STASI RAFFAELE	X	
8) CAMPANA RITA	X	

COGNOME E NOME      PRES. ASS.

9) LOMBARDO FRANCESCO	X	
10) SANTORO GIUSEPPE	X	
11) MURANO CARMINE	X	
12) COLUCCI CARLO		X
13) MARINO FRANCESCO	X	
14) SCERRA NICODEMO		X
15) AFFLITTO FRANCESCO	X	
16) ZUMPANO FRANCESCO	X	

Prima della discussione del 3° punto all'ordine del giorno entrano in aula i consiglieri De Fine – Lettieri e Colucci.-

TOTALE Presenti: Sindaco e N° 15 Consiglieri su N° 16 assegnati al Comune e N° 16 consiglieri in Carica-

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Consigliere. Mazziotti Giuseppe nella sua qualità di Presidente del Consiglio.

con l'assistenza del Segretario comunale Dr. Pietro Capitano.

- Relaziona il Consigliere paletta Francesco ed illustra le motivazioni ed il Regolamento medesimo;

- Prende la parola il Consigliere Marino Francesco e non è d'accordo con il Consigliere Paletta perché non è un bell'esempio per i cittadini poiché si va a favore di chi non ha pagato ed in previsione di un nuovo possibile condono si indurrà la gente a non pagare.

- Prende la parola il Sindaco ed illustra i motivi della decisione di adottare il regolamento di cui si discute fa riferimento al dissesto, da cui si è usciti, e c'è gente che non ha pagato per circa € 2.000,00 e bisogna mettere le carte in regola per chi verrà ad amministrare. È un'opportunità in cui si dice alla gente che è finito il periodo in cui non si pagavano i tributi.

- Prende la parola il Consigliere Stasi Raffaele e ribadisce di rimanere nell'OR.D.G. ed afferma che questo regolamento intende far pagare ai cittadini, ed il condono si riferisce agli avvisi di mora.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Verificata la validità della seduta per essere presenti n. 16 Consiglieri su n.16 assegnati al Comune ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267;

**VISTO** il Testo Unico approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

-Preso atto della discussione che precede.-

Atteso, che sulla proposta della presente deliberazione, in relazione alle prescrizioni di cui al T.U. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, hanno espresso parere favorevole:

il responsabile dell'Ufficio Finanziario per quanto concerne la regolarità tecnica e per la copertura finanziaria (art. 49, c. 1, del T.U. n. 267/2000);

Con 12 voti favorevoli e quattro astenuti ( la minoranza)

## DELIBERA

1° - approvare e fare propria, in tutte le sue componenti, la narrativa che precede;

2° - di approvare il Regolamento Comunale per la definizione agevolata dei Tributi propri, che si compone di n. 10 articoli e n. 6 pagine;

3° - di demandare al Responsabile del Servizio Tributi per ogni ulteriore adempimento conseguente e successivo al presente deliberato.-

Del che il presente verbale, che viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il Sindaco  
(Avv. Caruso Mario)

Il Presidente  
( Sig. Mazziotti Giuseppe)

Il Segretario Comunale  
(Dott. Capozano Pietro)

**COMUNE DI CIRO'**  
(Provincia di Crotona)

Deliberazione Consiglio Comunale:

**OGGETTO: Approvazione Regolamento Comunale per la definizione agevolata  
dei Tributi propri;**

(art. 49 T.U. approvato con D.Lgs N° 267 del 18.08.2000)


---

UFFICIO FINANZIARIO-TRIBUTI

- 1) Parere Favorevole in ordine alla regolarità TECNICA e per la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 49 T.U.-

Cirò li 16/05/2008

IL RESPONSABILE



IL sottoscritto Segretario Comunale visti gli Atti d'ufficio,

A T T E S T A

-che la presente deliberazione:

-E' affissa all'albo pretorio comunale dal *26*/...../..... al ...../...../..... al N° *2450* di prot. e vi resterà per quindici giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, comma 2° T.U. – D.Lgs.267 del 18/08/2000, senza reclami;

Il Responsabile dell'Albo Pretorio

Il Segretario Comunale

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

IL sottoscritto Segretario Comunale visti gli Atti d'ufficio,


A T T E S T A

è divenuta esecutiva il giorno.....

perché:

- dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134. T.U. – D.Lgs.267 del 18/08/2000).
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione(Art. 134. T.U. – D.Lgs.267 del 18/08/2000).

Il Segretario Comunale



**COMUNE DI CIRO'**  
**- Provincia di Crotone -**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DEFINIZIONE**  
**AGEVOLATA DEI TRIBUTI PROPRI**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. .... del .....

## Ambito di applicazione

### Art. 1

#### Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina la definizione agevolata dei tributi propri del Comune di Cirò, **pendenti alla data del 30 Aprile 2008**, in materia di imposta comunale sugli immobili, di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
2. Non possono formare oggetto della definizione agevolata:
  - i rapporti tributari per i quali l'Ente impositore è decaduto dal potere di liquidazione o di accertamento;
  - i rapporti tributari definiti con il pagamento delle somme dovute.

### Capo I

## Definizione agevolata dei rapporti tributari locali non definitivi

### Art. 2

#### Imposta Comunale sugli Immobili

1. I soggetti passivi dell'imposta comunale sugli immobili che, **alla data del 30 Aprile 2008**, non hanno presentato la dichiarazione/comunicazione prevista dall'art. 10, comma 4, del d. lgs. n. 504 del 1992 ovvero hanno presentato la citata dichiarazione/comunicazione con dati infedeli, incompleti o inesatti, incidenti sull'ammontare del tributo e non hanno versato totalmente o parzialmente l'imposta o la maggiore imposta dovuta ed ai quali, **alla predetta data del 30 Aprile 2008**, non sono stati notificati gli avvisi di accertamento previsti dall'art. 11, comma 2, del d. lgs. n. 504 del 1992, possono definire i rapporti tributari relativi alle annualità **2007 e precedenti** con il versamento di una somma pari al 100% dell'imposta o della maggiore imposta dovuta con esclusione degli interessi e della sanzione amministrativa tributaria.
2. I soggetti passivi dell'imposta comunale sugli immobili che, pur avendo presentato in modo corretto la dichiarazione/**comunicazione** prevista dall'art. 10, comma 4, del d. lgs. n. 504 del 1992, non hanno eseguito in tutto od in parte alle prescritte scadenze i versamenti dovuti ed ai quali, **alla predetta data del 30 Aprile 2008**, non sono stati notificati gli avvisi di liquidazione previsti dall'art. 11, comma 1, del citato d. lgs. n. 504 del 1992, possono sanare gli omessi o insufficienti pagamenti relativi alle annualità **2007 e precedenti**, con il versamento di una somma pari al 100% dell'imposta o della maggiore imposta dovuta con esclusione degli interessi e della sanzione amministrativa tributaria.
3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, i soggetti interessati devono presentare a questo Ente, a pena di decadenza, entro e non oltre **la data del 31 Dicembre 2008**, mediante consegna diretta al protocollo dell'Ente, presso gli sportelli dedicati al ricevimento delle istanze, o mediante raccomandata (nel qual caso farà fede la data di spedizione), **apposita istanza, redatta su modulo predisposto dall'Ufficio Tributi**, con la quale si richiede la definizione agevolata.
4. L'istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma 3, per le ipotesi di omessa dichiarazione di cui all'art. 10, comma 4, del d. lgs. n. 504 del 1992, ovvero per le ipotesi di infedeltà e inesattezza della predetta dichiarazione, dovrà contenere anche l'indicazione dei

dati relativi alle unità immobiliari non dichiarate ovvero dichiarate in modo infedele, con la liquidazione dell'imposta o della maggiore imposta dovuta, con l'indicazione delle somme versate a titolo di definizione agevolata e con gli estremi del versamento eseguito la cui attestazione va allegata in originale all'istanza di definizione.

### Art. 3

#### Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani

1. I soggetti passivi della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani che, **alla data del 30 Aprile 2008**, non hanno presentato la denuncia prevista dall'art. 70, comma 1 e 2, del d. lgs. n. 507 del 1993 ovvero hanno presentato la citata denuncia con dati infedeli, incompleti o inesatti incidenti sull'ammontare del tributo e non hanno versato la tassa o la diversa maggiore tassa dovuta ed ai quali, **alla predetta data del 30 Aprile 2008** non sono stati notificati gli avvisi di accertamento previsti dall'art. 71, comma 1, del d. lgs. n. 507 del 1993, possono definire i rapporti tributari relativi alle annualità **2007 e precedenti**, mediante il versamento di una somma pari al 100% della tassa o della maggiore tassa dovuta, dell'addizionale e della maggiorazione comunale ex Eca e del tributo provinciale, con esclusione degli interessi e della sanzione amministrativa tributaria.
2. I soggetti passivi della tassa sui rifiuti solidi urbani che, pur avendo presentato in modo corretto la denuncia prevista dall'art. 70, comma 1 e 2, del d. lgs. n. 507 del 1993, ovvero pur essendo regolarmente iscritti nei ruoli esattoriali o nelle liste di carico ai fini della riscossione diretta da parte dell'Ente, non hanno eseguito in tutto od in parte alle prescritte scadenze i versamenti dovuti, possono sanare gli omessi o insufficienti pagamenti relativi alle annualità **2007 e precedenti**, con il versamento di una somma pari al 100% della tassa o della maggiore tassa dovuta, dell'addizionale e della maggiorazione comunale ex Eca e del tributo provinciale, con esclusione degli interessi e della sanzione amministrativa tributaria.
3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, i soggetti interessati devono presentare a questo Ente, a pena di decadenza, **entro e non oltre la data del 31 Dicembre 2008**, presso gli sportelli dedicati al ricevimento delle istanze, o mediante raccomandata (nel qual caso farà fede la data di spedizione), **apposita istanza, redatta su modulo predisposto dall'Ufficio Tributi**, con la quale si richiede la definizione agevolata.
4. L'istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma 3, per le ipotesi di omessa denuncia di cui all'art. 70, commi 1 e 2, del d. lgs. n. 507 del 1993 ovvero per le ipotesi di infedeltà della predetta denuncia, dovrà contenere anche l'indicazione dei dati relativi alle occupazioni o detenzioni non dichiarate ovvero dichiarate in modo infedele, con la liquidazione della tassa o della maggiore tassa dovuta, con l'indicazione delle somme versate a titolo di definizione agevolata e con gli estremi del versamento eseguito la cui attestazione va allegata in originale all'istanza di definizione.

## Capo II

### Definizione agevolata degli atti impositivi

#### Art. 5

##### **Definizione agevolata degli atti impositivi in materia di imposta comunale sugli immobili, tassa rifiuti solidi urbani.**

Gli atti d'accertamento d'ufficio, d'accertamento in rettifica delle dichiarazioni o denunce, gli avvisi di liquidazione e gli atti separati di irrogazioni di sanzioni notificati ai fini dell'applicazione della imposta comunale sugli immobili e della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, **ancorché divenuti definitivi per mancata impugnazione nei termini previsti dall'art. 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e non seguiti dal pagamento delle somme accertate o liquidate**, possono essere definiti con il versamento di

una somma pari al 100% dell'imposta o della maggiore imposta dovuta con esclusione degli interessi e della sanzione amministrativa tributaria.

1. Ai fini di cui al comma 1, i soggetti interessati devono presentare a questo Ente, a pena di decadenza, **entro e non oltre la data del 31 Dicembre 2008, presso gli sportelli dedicati al ricevimento delle istanze, o mediante raccomandata (nel qual caso farà fede la data di spedizione)**, apposita istanza, redatta su modello predisposto dall'Ufficio Tributi, con la quale si richiede la definizione agevolata dell'atto impositivo notificato.
2. L'istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma 2 dovrà contenere anche l'indicazione dei dati relativi all'atto impositivo notificato, con l'indicazione delle somme dovute a titolo d'imposta o di maggiore imposta, di tassa o di maggiore tassa con i relativi interessi di mora e sanzioni tributarie amministrative, nonché le somme versate a titolo di definizione agevolate, con gli estremi del versamento eseguito la cui attestazione va allegata in originale all'istanza di definizione.

### Capo III

#### Definizione agevolata delle liti pendenti

##### Art. 6

**Definizione agevolata delle liti pendenti in materia di imposta comunale sugli immobili, tassa sui rifiuti solidi urbani e canone/diritto per la raccolta e la depurazione delle acque.**

1. Le controversie tributarie, riguardanti l'imposta comunale sugli immobili, la tassa sui rifiuti solidi urbani e il canone/diritto per la raccolta e la depurazione delle acque, pendenti in ogni stato e grado e per le quali, alla data di pubblicazione del presente regolamento, non sono intervenute sentenze definitive, possono essere definite con il pagamento di una somma pari al 100% dell'imposta o della maggiore imposta dovuta con esclusione degli interessi e della sanzione amministrativa tributaria.
2. Ai fini di cui al comma 1, i soggetti interessati devono presentare a questo Ente, a pena di decadenza, **entro e non oltre la data del 31 Dicembre 2008**, presso gli sportelli dedicati al ricevimento delle istanze, o mediante raccomandata (nel qual caso farà fede la data di spedizione), **apposita istanza, redatta su modulo predisposto dall'Ufficio Tributi**, con la quale si richiede la definizione agevolata dell'atto impositivo notificato.
3. L'istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma 2 dovrà contenere, oltre i dati relativi al giudizio tributario, l'indicazione dell'atto impositivo oggetto della controversia, delle somme dovute a titolo d'imposta o di maggiore imposta, di tassa o di maggiore tassa con i relativi interessi di mora e sanzioni tributarie amministrative, nonché delle somme versate a titolo di definizione agevolate, con gli estremi del versamento eseguito la cui attestazione va allegata in originale all'istanza di definizione.
4. Il termine di sospensione dei processi tributari interessati dalla definizione agevolata, di cui all'art. 13, comma 2, della legge 289 del 2002, è fissato alla data del **30 Dicembre 2008**; detto termine sarà comunicato a cura di questo Ente agli organi giurisdizionali interessati.
5. La parte che ha presentato l'istanza di definizione, ovvero questo ente locale, presenterà al giudice competente l'apposita richiesta di sospensione del giudizio oggetto di definizione agevolata.
6. Ai fini dell'estinzione del giudizio o della sua prosecuzione, questo Ente comunicherà al giudice competente l'esito della definizione agevolata della lite.



## **Capo V**

### **Modalità di versamento, perfezionamento della definizione, rigetto delle istanze, pubblicità, efficacia.**

#### **Art. 7**

##### **Modalità di versamento e perfezionamento della definizione agevolata**

1. La definizione agevolata di cui ai precedenti articoli si perfeziona con il pagamento delle somme dovute e calcolate con le modalità previste dal presente regolamento, entro il termine perentorio **del 31 Dicembre 2008**, mediante versamento da eseguirsi sul bollettino di c/c postale messo a disposizione dal Comune e, ciò, anche in ipotesi di definizione agevolata concernente la tassa sui rifiuti solidi urbani, il cui attestato di versamento va allegato all'istanza di definizione agevolata.
2. Qualora l'importo complessivo delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, anche per singolo tributo, è pari o superiore ad euro 300,00, il versamento può essere eseguito in massimo di 6 rate di pari importo con scadenza di ogni singola rata al 30 di ogni mese, e un importo minimo di euro 100,00. con esclusione dell'ultima rata. Il pagamento della prima rata perfeziona la definizione agevolata delle rate successive alla prima. Le rate eventualmente non versate sono rimosse coattivamente a mezzo ruolo ovvero con l'ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
3. Gli errori scusabili, ritenuti tali ad insindacabile giudizio dell'Ente impositore, attinenti al versamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata devono essere regolarizzati entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione degli errori che sarà inviata agli interessati a cura di questo Ente a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento ed in mancanza, se trattasi di versamento unico o della prima rata, la definizione non sarà considerata perfezionata.
4. L'istanza di definizione agevolata, in ogni caso, non è titolo per rimborsi di somme eventualmente già versate antecedentemente alla pubblicazione del presente regolamento.

#### **Art. 8**

##### **Rigetto delle istanze di definizione agevolata**

1. Il Comune provvede alla verifica del corretto adempimento dei versamenti delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, nonché della veridicità dei dati contenuti nelle istanze di definizione e, in caso di omissione o insufficienza del versamento unico o della prima rata, ovvero in ipotesi di accertata infedeltà dell'istanza, con provvedimento motivato, da comunicare all'interessato anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, rigetta l'istanza di definizione, riservandosi di attivare la procedura di accertamento o di liquidazione entro i termini decadenziali previsti dalle singole disposizioni normative.

#### **Art. 9**

##### **Sgravo di somme iscritte a ruolo. Annullamento di ingiunzioni**

1. Sulla base delle istanze prodotte, entro 4 mesi il Comune dispone lo sgravio delle somme eventualmente già iscritte a ruolo o per le quali sono state emesse ingiunzioni fiscali ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Lo sgravio è preceduto da un provvedimento di sospensione degli atti esecutivi, da trasmettere al Concessionario della Riscossione competente, entro trenta giorni dalla presentazione delle istanze.

#### **Art. 10**

##### **Entrata in vigore, pubblicazione e pubblicità del presente regolamento**

1. Il presente regolamento sarà depositato presso la segreteria comunale per 10 giorni consecutivi una volta divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale
2. Il presente regolamento entrerà in vigore dal primo giorno successivo al compimento del deposito di cui al comma 1.
3. Dalla data di cui al precedente punto 2, si intenderanno abrogate e sostituite le previgenti disposizioni regolamentari in materia.
4. Il Responsabile dell'Ufficio Tributi adotta tutti gli atti necessari al fine di garantire la massima diffusione delle disposizioni del presente regolamento, anche mediante internet, stampa locale e manifesti pubblici .